

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Art. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Per iniziativa del Fondatore INARCASSA, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, è costituita la Fondazione denominata **"FONDAZIONE ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI A INARCASSA"**.

Art. 2

SEDE

La Fondazione svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale italiano ed ha sede legale in Roma, via Salaria n. 229.

Art. 3

DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 4

SCOPO E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

La Fondazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere utilizzati per realizzare i fini istituzionali.

La Fondazione si propone di porre in essere:

Ogni attività utile o necessaria alla tutela, promozione, sviluppo e sostegno dell'architetto e dell'ingegnere che esercita la libera professione in forma esclusiva. Tale scopo verrà svolto tramite il raggiungimento dei seguenti macro obiettivi:

1. essere un interlocutore autorevole in grado di tutelare gli interessi di categoria anche a livello istituzionale;
2. creare le condizioni per modificare percezione e immagine esterna del libero professionista;
3. fornire strumenti di analisi e informazione adeguati per la comprensione dei temi di rilievo per il libero professionista;
4. proporre attività, servizi e soluzioni utili per le diverse problematiche del libero professionista.

Tali macro obiettivi saranno realizzati ponendo in essere le seguenti attività:

- Tutela degli interessi dei liberi professionisti che si realizzerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sviluppando rapporti con la società civile, la politica, l'università, le altre libere professioni, i rappresentanti di altre categorie, i mezzi di comunicazione, interloquendo ad ogni livello istituzionale e promuovendo le proprie proposte su tutti i temi di architettura e ingegneria; promuovendo rapporti di carattere internazionale, anche con enti e fondazioni straniere; promuovendo relazioni con il mondo accademico e scientifico per il conseguimento dei propri obiettivi;
- Promozione della libera professione che si realizzerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diffondendo la cultura della ingegneria e della architettura, con iniziative volte al sostegno degli architetti e ingegneri che svolgono la libera professione esercitata in forma esclusiva; promuovendo, istituendo, sviluppando, realizzando e patrocinando manifestazioni, eventi culturali, giornate di studio, convegni e seminari, dibattiti pubblici, trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali nel campo delle materie di competenza degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti, valorizzandone l'attività;
- Fornitura di Servizi che si realizzerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, facilitando lo sviluppo professionale; fornendo servizi di consulenza e assistenza legale e fiscale, avviando e realizzando iniziative e servizi utili nell'esercizio della libera professione.

Art. 5

ATTIVITÀ STRUMENTALI ACCESSORIE E CONNESSE

La Fondazione potrà intraprendere inoltre tutte le iniziative e ogni attività idonee a favorire l'attuazione dei suoi fini istituzionali. Per il raggiungimento dei suoi fini la Fondazione segnatamente potrà:

- compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altro, stipulare convenzioni di qualsiasi genere con imprese ed enti pubblici o privati anche trascrivibili nei pubblici registri, che siano considerate idonee a favorire la concreta attuazione dei fini della Fondazione e delle attività che ne costituiscono l'oggetto, l'assunzione di finanziamenti a breve o a medio termine, la stipulazione di convenzioni per l'affidamento a terzi di studi, ricerche o di parte delle attività connesse e strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- costituire, acquisire, detenere o assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni e interessenze in società di qualunque tipo, associazioni o fondazioni, consorzi o enti aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio, e comunque compatibili con il conseguimento delle finalità sociali della Fondazione, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione della architettura e della ingegneria;
- coordinarsi con altri enti operanti nel settore, aggregare altri organismi per rendere più efficace la propria azione;
- amministrare e gestire i beni mobili e immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore articoli accessori di pubblicità (gadgets e simili);
- acquisire e cedere, anche su licenza, marchi, brevetti e altri diritti di privativa inerenti all'attività svolta;
- svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

Art. 6

PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a. dal fondo di dotazione iniziale costituito dai conferimenti in danaro, beni mobili e immobili o altra utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati dal Promotore Fondatore all'atto della costituzione ed espressamente destinati a Patrimonio della Fondazione;
- b. dai conferimenti in danaro, dai beni mobili o immobili che pervengano alla Fondazione dai Nuovi Soci Fondatori quali contributo di ammissione dei medesimi alla Fondazione, ed espressamente destinati a Patrimonio della Fondazione;
- c. dai conferimenti in danaro, dai beni mobili o immobili che pervengano alla Fondazione dagli Aderenti quali contributo di ammissione dei medesimi alla Fondazione, ed espressamente destinati a Patrimonio della Fondazione;
- d. dai contributi e dalle elargizioni di enti e di privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
- e. dagli avanzi di gestione nonché le rendite non utilizzate che tramite delibera del Consiglio Direttivo possono essere destinate ad incrementare il Patrimonio;
- f. dai contributi attribuiti al Patrimonio dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti territoriali ed altri enti pubblici e persone fisiche e giuridiche private.

Tale patrimonio potrà inoltre essere integrato tramite contributi volontari del Promotore Fondatore.

Il Consiglio Direttivo disporrà gli interventi necessari per la corretta gestione del patrimonio.

Art. 7
FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a. dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b. da lasciti derivanti da atti di liberalità o successioni per causa di morte che non siano espressamente destinati al Patrimonio;
- c. da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti territoriali ed altri enti pubblici e persone fisiche e giuridiche private;
- d. dagli ulteriori contributi volontari del Promotore Fondatore, dei Nuovi Soci Fondatori e degli Aderenti, e dalle quote associative dei Sostenitori non specificamente destinati ad integrare il patrimonio della Fondazione;
- e. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie strumentali e connesse.

Il fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione medesima e per il raggiungimento dei suoi scopi.

Art. 8
ESERCIZIO – BILANCIO – DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Dopo la chiusura dell'esercizio il Presidente del Consiglio Direttivo predispone i documenti di bilancio e la relazione di missione che dovranno essere approvati entro il 30 (trenta) di aprile successivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione dei documenti di bilancio e della relazione di missione potrà essere procrastinata entro il 30 (trenta) giugno.
3. Il bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.
4. La relazione di missione, contenente anche in apposita sezione le movimentazioni monetarie dell'esercizio, illustra gli obiettivi sociali perseguiti, gli interventi realizzati evidenziando i risultati conseguiti.
5. Il progetto di bilancio e la relazione di missione sono trasmessi al Collegio dei Revisori almeno 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione del Consiglio Direttivo chiamato ad approvarli.
6. Il progetto di bilancio, con la relazione di missione e la relazione del Collegio dei Revisori, sono trasmessi ai componenti del Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima della data di convocazione del Consiglio Direttivo chiamato ad approvarli.
7. Almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per la sua approvazione, il Presidente del Consiglio Direttivo sottopone al Consiglio stesso il progetto di documento programmatico previsionale relativo all'esercizio successivo, indicando le prevedibili risorse a disposizione, gli obiettivi che si intendono perseguire e gli strumenti per realizzarli. Il Consiglio Direttivo approva il documento programmatico previsionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 9
PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

- Promotore Fondatore;
- Nuovi Soci Fondatori;
- Aderenti;
- Sostenitori.

Art. 10
PROMOTORE FONDATORE

E' Promotore Fondatore, in considerazione dell'intervento alla costituzione della Fondazione: INARCASSA, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti. Al Promoto-

re Fondatore è riservato il potere di nominare un numero variabile di componenti del Consiglio Direttivo così come indicato all'art. 15 (quindici) che segue.

Art. 11 NUOVI SOCI FONDATORI

Potranno intervenire successivamente alla costituzione della Fondazione, acquisendo la qualifica di Nuovi Soci Fondatori:

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri CNI e il Consiglio Nazionale degli Architetti CNAPPC nonché i sindacati che accettino l'iscrizione e rappresentino solo gli ingegneri e architetti liberi professionisti iscritti a INARCASSA.

L'acquisizione di tale qualifica sarà subordinata ad un vaglio di ammissione da parte del Consiglio Direttivo che valuterà il ricorrere dei requisiti richiesti, nonché alla erogazione di un contributo al Patrimonio e/o al Fondo di Gestione determinato nella misura minima, dal Consiglio Direttivo medesimo.

Art.12 ADERENTI

Potranno acquisire la qualifica di Aderenti le istituzioni, gli enti, le entità economiche pubbliche e private la cui attività sia connessa alla libera professione svolta in forma esclusiva ed alla organizzazione funzionale della attività di architetto ed ingegnere. L'acquisizione di tale qualifica sarà subordinata alla erogazione di un contributo determinato dal Consiglio Direttivo e previa delibera di ammissione adottata dal Consiglio Direttivo medesimo.

Art. 13 SOSTENITORI

Possono divenire Sostenitori della Fondazione tutti gli architetti e gli ingegneri e le associazioni di professionisti che svolgono in via esclusiva la libera professione iscritti ad INARCASSA, previa presentazione della domanda di adesione e pagamento di un contributo annuale in denaro, il cui ammontare minimo sarà deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione ad INARCASSA è considerato requisito per l'adesione alla Fondazione; la perdita di tale requisito determinerà l'esclusione automatica del Sostenitore dalla Fondazione.

La ricorrenza di tale evento è accertata dal Consiglio Direttivo.

I Sostenitori condividono gli scopi della Fondazione e beneficiano delle varie iniziative della Fondazione, contribuendo al tempo stesso al raggiungimento degli scopi medesimi.

Art. 14 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Collegio dei Revisori.

Art. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE - NOMINA

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. L'onorabilità, l'iscrizione ad INARCASSA e quanto disposto dall'art. 2382 del Codice Civile costituiscono i requisiti necessari per la nomina a componente del Consiglio Direttivo. La perdita di uno di questi requisiti determina l'automatica decadenza dall'incarico che sarà accertata dal Consiglio Direttivo stesso.

2. Il Consiglio direttivo è composto da 5 (cinque) oppure da 7 (sette) membri.
3. Il Promotore Fondatore ha diritto di nominare 4 (quattro) componenti del Consiglio Direttivo, dei quali 3 (tre) saranno indicati dal Comitato Nazionale dei Delegati ed 1 (uno) dal Consiglio di Amministrazione di INARCASSA; il CNI, qualora aderisca alla Fondazione in qualità di Nuovo Socio Fondatore, avrà diritto di nominare 1 componente del Consiglio Direttivo; il CNAPPC, qualora aderisca alla Fondazione in qualità di Nuovo Socio Fondatore, avrà diritto di nominare 1 (un) componente del Consiglio Direttivo; i sindacati rappresentativi degli ingegneri ed architetti liberi professionisti, qualora aderiscano alla Fondazione in qualità di Nuovi Soci Fondatori, avranno diritto di nominare, anche qualora abbia aderito alla Fondazione più di un sindacato, complessivamente 1 (un) componente del Consiglio Direttivo.
4. Qualora uno dei Nuovi Soci Fondatori indicati dall'art. 11 ometta di nominare il proprio Consigliere, oppure manchi uno dei Nuovi Soci Fondatori poiché non ha aderito alla Fondazione, talché comunque manchi un Componente del Consiglio Direttivo, il Promotore Fondatore avrà diritto di nominare un altro Consigliere. In tale eventualità il Consiglio Direttivo sarà così composto da 7 (sette) membri dei quali 5 (cinque) nominati dal Promotore Fondatore e 2 (due) dai Nuovi Soci Fondatori. Dei 5 (cinque) componenti nominati dal Promotore Fondatore 3 (tre) saranno indicati dal Comitato Nazionale dei Delegati e 2 (due) dal Consiglio di Amministrazione di INARCASSA.
5. Qualora 2 (due) dei Nuovi Soci Fondatori indicati dall'art. 11 omettano di nominare il proprio Consigliere, oppure manchino 2 (due) dei Nuovi Soci Fondatori poiché non hanno aderito alla Fondazione, oppure uno dei Nuovi Soci Fondatori manchi poiché non ha aderito alla Fondazione e l'altro ometta di nominare il proprio Consigliere, talché comunque manchino 2 (due) Consiglieri, il Consiglio Direttivo sarà composto da 5 (cinque) membri dei quali 4 (quattro) nominati dal Promotore Fondatore e 1 (uno) dal Nuovo Socio Fondatore. Dei 4 (quattro) componenti nominati dal Promotore Fondatore 3 (tre) saranno indicati dal Comitato Nazionale dei Delegati e 1(uno) dal Consiglio di Amministrazione di INARCASSA.
6. Qualora 3 (tre) dei Nuovi Soci Fondatori indicati dall'art. 11 omettano di nominare il proprio Consigliere, oppure manchino 3 dei Nuovi Soci Fondatori poiché non hanno aderito alla Fondazione, oppure in parte manchino e in parte abbiano omissso di nominare il proprio consigliere, talché comunque manchino 3 (tre) componenti del Consiglio Direttivo, il Promotore Fondatore avrà diritto di nominare un altro Consigliere. In tale eventualità il Consiglio Direttivo sarà così composto da 5 (cinque) membri tutti nominati dal Promotore Fondatore. Dei 5 (cinque) componenti nominati dal Promotore Fondatore 3 (tre) saranno indicati dal Comitato Nazionale dei Delegati e 2 (due) dal Consiglio di Amministrazione di INARCASSA.
7. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, tra i consiglieri nominati da INARCASSA, il Presidente della Fondazione.
8. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo della Fondazione ed è formato da 5 (cinque) componenti tutti indicati dal Promotore Fondatore, dei quali 3 (tre) sono indicati dal Comitato Nazionale dei Delegati e 2 (due) dal Consiglio di Amministrazione di INARCASSA.
9. In caso di adesione di 1 (uno), 2 (due) o 3 (tre) nuovi Soci Fondatori, ciascun nuovo Socio Fondatore avrà diritto di nominare il proprio Consigliere, il quale si aggiungerà ai consiglieri già in carica e scadrà insieme a loro. In tale eventualità, in deroga a quanto disposto nel presente articolo, il Consiglio Direttivo sarà composto da un numero variabile di membri da 6 (sei) a 8 (otto). Allo scadere del Consiglio Direttivo, al quale si siano aggiunti nell'arco del triennio 1 (uno), 2 (due) o 3 (tre) consiglieri nominati dai nuovi Soci Fondatori, si procederà alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dai paragrafi da due a sette del presente articolo.

Art. 16

CONSIGLIO DIRETTIVO DURATA DECADENZA SOSTITUZIONE

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono nominati per un triennio e restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi. Nel caso in cui durante detto periodo uno o più di essi vengano a man-

care dovranno essere sostituiti secondo le medesime modalità di nomina e fermo restando che il subentrante rimane in carica per il restante periodo della durata del Consiglio Direttivo.

Qualora durante il triennio venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo deve intendersi decaduto e si dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive decade dall'incarico.

Art. 17

CONSIGLIO DIRETTIVO - FUNZIONI E POTERI

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Fondazione.

In particolare, a titolo esemplificativo, provvede a:

- deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione dei Nuovi Soci Fondatori, degli Aderenti e dei Sostenitori;
- realizzare le iniziative della Fondazione;
- curare la gestione operativa ed amministrativa della Fondazione;
- decidere sugli investimenti del Patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- deliberare sull'accettazione di eredità, legati, donazioni, contributi e lasciti, nonché sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- effettuare tutti gli altri atti necessari alla gestione della Fondazione.

Il Consiglio direttivo può delegare parte dei poteri ad esso attribuiti ad uno o più membri dello stesso.

Art. 18

CONSIGLIO DIRETTIVO – RIUNIONI

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della Fondazione o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, almeno ogni tre mesi e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti o dal Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere da esso designato.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora e degli argomenti posti all'ordine del giorno, è inviato per lettera raccomandata, per telegramma o via telefax o per posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza è inviato almeno il giorno prima via telefax, o telegramma o per posta elettronica.

Le riunioni saranno comunque valide anche se non convocate con l'osservanza delle modalità prescritte purché vi partecipino tutti coloro che hanno titolo di parteciparvi.

E' ammessa la partecipazione per audio o video conferenza purché sia possibile accertare l'identità degli intervenuti e sia garantita a costoro la possibilità di intervento. In tale caso la riunione si considererà svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio stesso. Delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le modifiche dello statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno l'80% (ottanta per cento) dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 19
IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione è eletto all'interno del Consiglio Direttivo tra i consiglieri nominati da INARCASSA, ed ha la legale rappresentanza della Fondazione e la firma della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, con tutti i poteri ad esse relativi, ivi compreso il potere di nominare procuratori generali e speciali, determinandone le attribuzioni ed i poteri di rappresentanza, nonché nominare difensori.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- promuove i contatti e le relazioni anche di carattere internazionale volte ad affermare e a qualificare la Fondazione nel raggiungimento degli scopi istituzionali;
- firma tutti gli atti della Fondazione;
- predisporre lo schema di bilancio;
- propone al Consiglio le eventuali modifiche statutarie;
- dà impulso ed esercita le attività rappresentative delle categorie degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti, sviluppando i rapporti ed interloquendo con tutte le autorità pubbliche presso le quali è possibile e/o necessario promuovere e tutelare la figura dell'architetto e dell'ingegnere che svolgono la libera professione in forma esclusiva.
- sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare tali compiti ad uno o più membri del Consiglio Direttivo.

Art. 20
COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi edue supplenti nominati dal Consiglio Direttivo fra persone di elevata professionalità iscritte nell'Albo dei revisori contabili.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni, fino all'approvazione del bilancio di esercizio del terzo anno del loro mandato, ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori elegge al suo interno un Presidente tra i candidati proposti dai Nuovi Soci Fondatori. Qualora non abbiano aderito alla Fondazione Nuovi Soci Fondatori il Presidente sarà eletto tra i candidati proposti da INARCASSA.

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione economico-finanziaria della Fondazione, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminando le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, esprimendo il proprio parere tramite redazione di apposite relazioni, ed effettua le verifiche di cassa.

Delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

I componenti del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.

Art. 21
RECESSO ED ESCLUSIONE

I Nuovi Soci Fondatori, gli Aderenti e i Sostenitori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Tale recesso avrà efficacia allo scadere dell'anno solare in cui viene esercitato.

I Nuovi Soci Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, tranne nel caso in cui agiscano contro gli interessi della Fondazione stessa, oppure compiano atti gravemente lesivi degli interessi e degli scopi della Fondazione.

L'esclusione del Nuovo Socio Fondatore deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno l'80% (ottanta per cento) del Consiglio Direttivo.

L'esclusione di un Aderente richiede il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e può essere proposta in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri nascenti dal presente statuto o per condotta incompatibile con le finalità della Fondazione.

L'esclusione di un Sostenitore è deliberata con la maggioranza semplice del Consiglio Direttivo.

Per le persone giuridiche l'esclusione avrà luogo anche a cagione di:

- trasformazione, fusione e scissione;
- estinzione dell'ente;
- messa in liquidazione dell'ente;
- fallimento o apertura di procedure concorsuali.

Il Fondatore promotore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Art. 22

LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI

I libri sociali ed i registri contabili che la Fondazione deve tenere, fatti salvi altri registri la cui tenuta è richiesta obbligatoriamente dalla legge, sono:

- 1) Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- 2) Libro dei verbali del Collegio dei Revisori;
- 3) Libro giornale della contabilità sociale;
- 4) Libro degli inventari.

Tali libri devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente in ogni pagina.

Art. 23

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché in caso di estinzione della Fondazione per causa determinata, il Consiglio Direttivo, con la maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio, delibera lo scioglimento della Fondazione e la sua messa in liquidazione nominando da uno a tre liquidatori e determinandone i poteri.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo della Fondazione sarà devoluto ad altre fondazioni o enti aventi finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 25

NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Promotore Fondatore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente eventualmente integrati.

I componenti degli organi in tale prima composizione resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina.